

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI RISCONTRO DIAGNOSTICO ANATOMO-PATOLOGICO SULLE SALME

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, Viale Della Vittoria, 321 –92100, C.F./P.IVA n.02570930848, nella persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Capodieci, nato a Siracusa il 20/11/1957 nella qualità di legale rappresentante pro- tempore, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (*d'ora innanzi denominata semplicemente ASP*)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo, in Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante pro-tempore la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo (PA) il 31/10/1962, domiciliata per la carica presso la sede (di seguito anche semplicemente AOUP).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- L'art. 15 della L. n. 241/90 prevede che *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 (Conferenza dei servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- L'ASP con nota prot. 87004/2025 del 27/05/2025, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in data 28/05/2025, al n. 32789 nonché con successiva nota prot. 99933 del 19.06.2025 introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in data 20.06.2025 al n. 37914, ha manifestato l'esigenza di stipulare un rapporto convenzionale, volto a garantire l'espletamento di consulenze specialistiche nell'ambito dell'attività di riscontro diagnostico anatomico-patologico sui feti, al fine di consentire ai propri medici il controllo e la verifica della diagnosi clinica effettuata nonché il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;
- L'AOUP ha individuato nell'U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, ed in particolare, la Dott.ssa Orlando Elisabetta, il professionista cui richiedere la succitata attività di consulenza, che con annotazione posta in data 30/05/2025 sulla richiesta di rinnovo ha espresso la sua disponibilità in qualità di Responsabile della U.O.S.D di cui sopra.

Tutto ciò premesso le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'AOUP, e nella fattispecie l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Diagnostica Autoptica, si impegna a svolgere su richiesta dell'ASP per il tramite del Dott.ssa Elisabetta Orlando, individuata quale Consulente, l'attività di riscontro diagnostico (attività autoptica) sui cadaveri che, sarà garantita nel rispetto della normativa di riferimento del settore (DPR. 285/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria).

In particolare l'attività riguarderà l'esecuzione dell'autopsia che verrà effettuata presso la Sala Autoptica dell'AOUP, e, successivamente, la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia e quindi l'allestimento e la lettura dei relativi preparati istologici c/o l'U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica dell'AOUP.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al presente articolo saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dagli incaricati, afferenti all'U.O.S.D. del Dipartimento

coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Il trasporto delle salme presso la Sala Autoptica dell'AOUP, sarà effettuato a cura dell'ASP.

Gli accertamenti diagnostici si esplicheranno dietro specifica richiesta da parte del P.O. e verranno effettuati, di norma, entro le successive 24 ore dalla richiesta (salvo condizioni particolari di impedimento o impossibilità del Consulente).

La suddetta richiesta dovrà essere inderogabilmente corredata da una breve riassunto della storia clinica del paziente.

L'autorizzazione deve essere, altresì, corredata dalla seguente documentazione:

- a) comunicazione da parte della Direzione Sanitaria dell'ASP al Consulente dell'eventuale sussistenza di un procedimento giudiziario del quale la stessa sia venuta a conoscenza fino al momento dell'invio della richiesta;
- b) preventiva acquisizione del consenso al riscontro diagnostico e dell'eventuale presenza di un medico di fiducia nominato dai familiari del defunto esplicitato secondo quanto previsto dall'allegato al presente atto (All. A);

Il riscontro diagnostico sarà eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, evitando mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Il Consulente procederà alla redazione di un referto autoptico da consegnare alla Direzione Sanitaria dell'ASP entro 40 giorni dall'effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta da parte del P.O. sopradetto.

Art. 3 – Conformità

L'AOUP garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

Art. 4 - Corrispettivi

Per ciascun riscontro diagnostico effettuato dal Consulente, l'ASP corrisponderà all'AOUP un importo così determinato:

- | | |
|---|------------|
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro diagnostico su feto < 20 ws di gestazione | € 600,00 |
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro diagnostico su feto >20 ws di gestazione | € 1.000,00 |
| • Corrispettivo esame macro e microscopico della placenta | € 175,00 |

Il Consulente provvederà, ad effettuare il rendiconto bimestrale delle prestazioni rese e ad inviare il riepilogo sia alla Direzione Sanitaria dell'ASP per il formale visto di autorizzazione, che all'Area Economico Finanziaria dell'AOUP, che provvederà alla emissione della relativa fattura.

I compensi di cui trattasi verranno corrisposti direttamente all'AOUP entro 60 giorni dalla data di accettazione della relativa fattura elettronica.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508, acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 6 – Nomina Responsabili

L'AOUP designa la Dott.ssa Elisabetta Orlando quale responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, l'eventuale sostituzione del Consulente sarà oggetto di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda.

L'ASP designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente all'attività di consulenza il Direttore Sanitario *pro tempore*.

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sul Consulente rimane in capo all'AOUP, pertanto l'attività svolta dal Consulente ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest'ultimo e l'ASP.

In ogni caso, la stessa non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del Consulente, mantenendo la predetta Azienda nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 7 - Assicurazione

L'AOUP garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile e professionale del dirigente medico incaricato e del personale dell'AOUP coinvolto per l'attività convenzionale, per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 8 - Tutela della Privacy

In dipendenza dei presenti accordi l'ASP in qualità di titolare del trattamento dei dati, provvederà alla nomina, con separato atto l'AOUP quale Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e a tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati dell'AOUP, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è il Dott. Boris La Corte contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@policlinico.pa.it.

L'ASP comunica che il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Marco Lo Brutto, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dpo@aspag.it, PEC: dpo@pec.aspag.it.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa.

Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 9 - Parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata.

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 10 - Validità

La presente convenzione avrà durata biennale, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi, a mezzo pec, alla controparte almeno un mese prima della data di interruzione.

Art.11 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna per la parte di propria competenza.

Art. 12 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

**Per L'Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento**

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Capodieci

**Per l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone"**

La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari